



COMUNE DELLA SPEZIA
DIPARTIMENTO II - SERVIZI TECNICI E OO.PP.

**PROGETTAZIONE ESECUTIVA , REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA
RETE METROPOLITANA (MAN) IN FIBRA OTTICA DELLA CITTA' DELLA
SPEZIA**

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

	<i>Euro</i>
Importo dei lavori " a corpo " soggetto al ribasso d'asta (comprensivo dei costi della sicurezza intrinsecamente connessi alle lavorazioni ma al netto dei costi contrattuali	438.379,20
Costi "contrattuali" della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	7.750,37
Importo totale a base d'appalto (lavori + costi "contrattuali" della sicurezza)	446.129,57
Oneri per la progettazione esecutiva	8.000,00
Totale	454.129,57

La Spezia, li

I PROGETTISTI

Dott. Giorgio Pellitteri

Ing. Claudio Zanini

Geom. Valeria Corradini

Visto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Giorgio Pellitteri)

COMUNE DELLA SPEZIA

(C.F. 00211160114)

CONTRATTO D'APPALTO

per la progettazione esecutiva, realizzazione e manutenzione della rete metropolitana (MAN) in fibra ottica della città della Spezia .

L'anno duemila....., il giorno del mese di,
in una sala del Comune della Spezia, avanti a me, dott. Segretario
..... del Comune della Spezia, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli
atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)
nato a il, che dichiara di intervenire in
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune della Spezia,
codice fiscale [.....], che rappresenta nella sua qualità di
....., di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione
appaltante»;

b)
nato a il, residente in,
via, in qualità di
dell'impresa
con sede in, via
codice fiscale [.....] e partita IVA [.....], che
agisce quale impresa appaltatrice in forma singola **ovvero** capogruppo mandataria
dell'associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale/verticale costituita tra essa
medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa
con sede in, via
codice fiscale [.....] e partita IVA [.....];

2- impresa
con sede in, via
codice fiscale [.....] e partita IVA [.....];

3- impresa
con sede in, via
codice fiscale [.....] e partita IVA [.....];

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono
personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano
all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con Determinazioni Dirigenziali del CDR Amm.ne e Contabilità OO.PP. rispettivamente m° 426 del 29/09/2010, n.426, n° 480 del 29/10/2010 e n° 92 del 26/02/2011, è stato approvato, a tutti gli effetti, il progetto definitivo ai fini della realizzazione del cablaggio della città e conseguente collegamento degli uffici pubblici in fibra ottica per un importo totale di €454.129,57= di cui:
 - €438.379,20= per lavori;
 - €7.750,37= per oneri della sicurezza “contrattuali” previsti , non soggetti a ribasso;
 - €8.000,00= per oneri della progettazione esecutiva, non soggetti a ribasso.
- che, in seguito a procedura aperta, in data, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un prezzo di €.....;
- che ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il responsabile unico del procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data, rubricato al protocollo n.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori citati in premessa e specificatamente elencati e descritti nel capitolato speciale d’appalto. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
2. L’appalto comprende inoltre un servizio di **manutenzione onnicomprensiva ordinaria e straordinaria nonché gestione della rete**, ripristino guasti, help-desk e assistenza sull’infrastruttura attiva che verrà realizzata ai sensi del presente capitolato.
Detta manutenzione avrà durata pari a 6 mesi a partire dalla data di collaudo con esito positivo. Scaduto il semestre sopracitato, l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare alla ditta aggiudicataria la prosecuzione delle prestazioni di manutenzione per un periodo non superiore a 3 (tre) anni riconoscendo, quale corrispettivo per ciascun semestre, quello indicato in sede di gara. Il servizio di manutenzione in argomento dovrà coprire anche eventi causati da agenti e situazioni esterne, nonché prevedere il ripristino delle funzionalità sulle sedi entro 4 ore dalla comunicazione del guasto. In caso di eventi particolarmente gravi (es: tranciamento linee fisiche), l’intervento deve iniziare entro 4 ore dalla segnalazione e terminare nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore naturali e consecutive dall’evento.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale ammonta a €.....= (€/..)
di cui:
 - a) €= (€...../..) per lavori;
 - b) €= (€...../..) per progettazione esecutiva;
 - c) €= (...../..) per oneri della sicurezza “contrattuali” previsti nel P.S.C., già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 53, comma 4, terzo periodo, del D.LGS. 12 aprile 2006, n° 163, che nel presente contratto assume la denominazione di "Codice dei contratti", e dell'art.45, comma 6, del regolamento generale, per cui l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori;

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E' estraneo al contratto, e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale, il computo metrico estimativo facenti parte del progetto, così come approvato.
3. Sono altresì estranei al contratto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art.2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune della Spezia, all'indirizzo , presso
2. Ai sensi dell'art.3 comma 1 della legge 13 agosto 2010, n.136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati, mediante bonifico bancario/postale ovvero con altro strumento di pagamento idoneo a consentirne la piena tracciabilità, sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche
 codice IBAN: IT [] - [] - [] [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
oppure
 conto postale
3. Ai sensi dell'art.4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per la consegna e l'approvazione del progetto esecutivo

1. L'inizio della progettazione esecutiva deve avvenire entro e non oltre il termine stabilito nell'ordine di servizio impartito dal responsabile unico del procedimento.
2. Qualora l'ordine di servizio di cui al comma 1 non sia emesso o non pervenga all'Appaltatore entro 10 (dieci) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.

3. La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnata alla Stazione appaltante entro giorni 45 (quarantacinque) dal ricevimento dell'ordine di servizio di cui comma 1 o, in sua assenza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. Sono ammesse varianti al progetto definitivo qualora ricorrano le circostanze di cui all'art. 15, comma 4, del capitolato speciale d'appalto. In tal caso può essere concessa una proroga al termine previsto per la redazione del progetto esecutivo non superiore comunque ad un quarto del predetto termine.
5. Il progetto esecutivo è approvato dalla Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro giorni 30 (trenta) dalla presentazione dello stesso da parte dell'appaltatore.

Articolo 6. Termini per la consegna, l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo.
2. L'inizio dei lavori deve avvenire entro giorni 15 (quindici) dalla data del verbale di consegna.
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni (.....) naturali e continui, come indicati in sede di offerta, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 7. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna del progetto esecutivo, per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo viene applicata una penale pari all'2 per cento del compenso professionale, corrispondente a € 160,00= (€centosessanta) per i primi sette giorni.
2. Per ogni ulteriore giorno naturale consecutivo di ritardo e fino al 60° giorno dal termine di cui all'art. 15 comma 5, verrà applicata una penale pari al 4% del compenso professionale.
3. Oltre il sessantesimo giorno il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1457 del c.c. con richiesta risarcitoria di tutti i danni diretti ed indiretti subiti dalla stazione appaltante.
4. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a € (€...../..).
5. La penale di cui al comma 2 trova applicazione anche per ogni giorno di ritardo nell'inizio dei lavori oltre il 15° giorno dalla data del verbale di consegna dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.
6. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
7. Con riferimento al servizio di manutenzione di cui all'art. 1 comma 2 del contratto, in caso di ritardo degli adempimenti richiesti per il corretto svolgimento del servizio di manutenzione verranno applicate penali come stabilito all'art. 22 comma 7 del capitolato.

Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la

- necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art.132, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) comma 3, del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
 3. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 9. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere per tutta la durata dei lavori;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo;
 - e) la realizzazione delle vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 10. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato

- applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i suddetti libretti o brogliacci.
 4. I costi "contrattuali" della sicurezza previsti nel P.S.C. sono contabilizzati proporzionalmente all'importo dei lavori eseguiti, sulla base del prezzo contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo.

1. Ai sensi dell'art.133, comma 2, del Codice dei contratti è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art.1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'art.133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto, nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento.
3. Le compensazioni di cui al comma 2 sono ammesse alle seguenti condizioni:
 - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
 - a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
 - a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
 - a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
 - b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
 - c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
 - d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;
4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 2, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al comma 2 medesimo.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, si applica il prezzo chiuso, consistente nell'importo dei lavori offerto in sede di gara, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale

percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

6. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del comma 5, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al comma 5 medesimo.

Articolo 12. Variazioni al progetto esecutivo e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del Codice dei contratti e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'art.140, comma 4, del D.P.R. n. 554 del 1999, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento di cui all'art. 136 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli artt. 45, comma 8, 134, 135 e 140 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999 e agli artt. 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.
3. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. Entro giorni 45 (quarantacinque) dalla approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante provvede al pagamento in unica soluzione del corrispettivo contrattuale spettante per la progettazione esecutiva.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, le rate di acconto dei lavori vengono corrisposte su stati di avanzamento ogni qual volta il credito maturato dall'Appaltatore raggiunga l'importo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00).
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3.
5. La rata di saldo è stabilita in €20.000,00= da corrisponde all'atto del rilascio del verbale di ultimazione dei lavori medesimi.
6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile ed è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria da prodursi in conformità allo schema-tipo 1.4 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n.123.
7. Il termine di pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo è di giorni 90 (novanta) dalla data del rilascio, rispettivamente, dei certificati di pagamento e del certificato di collaudo.
8. I predetti pagamenti sono subordinati all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e di fatture di adeguato importo.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art. 116 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999 e agli artt. 29 e 30

del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000 ed 133 comma 1 del Codice dei contratti.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 15. Collaudo e gratuita manutenzione.

1. Ai fini della predisposizione del collaudo tecnico-amministrativo l'impresa appaltatrice proporrà un piano di collaudo dettagliato delle singole apparecchiature e dell'impianto nel suo complesso, specificando le strumentazioni e le procedure alle quali fare riferimento. Detto piano di collaudo costituirà unicamente una proposta che il collaudatore potrà integrare o modificare a propria discrezione.
2. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di mesi 6 (sei) dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avviene con approvazione del predetto certificato di collaudo.
4. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.
5. Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni e due mesi dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
6. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 16. Recesso e risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e con le modalità previste dall'art.134 del Codice dei contratti;
2. In caso di mancata approvazione del progetto esecutivo per cause non imputabili all'appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 134 del Codice dei contratti, all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
 - a) le spese contrattuali sostenute ai sensi dell'articolo 112 del regolamento;
 - b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate nei documenti di gara;
 - c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del capitolato generale.
3. La stazione appaltante ha altresì facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di giorni 15 (quindici), senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) presentazione di un progetto esecutivo ritenuto dalla stazione appaltante non meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del capitolato speciale d'appalto;

- b) ritardo nella presentazione della progettazione esecutiva per il mancato rispetto dei termini come meglio precisato all'art. 16 del capitolato d'appalto;
 - c) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'art.135 del Codice dei contratti;
 - d) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti
 - e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - g) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - h) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - l) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - m) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - n) nel caso la somma delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale;
 - o) presenza sul cantiere di persone non autorizzate;
 - p) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
4. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
 5. Nel caso di cui al precedente comma 3, lett. a), nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
 6. Nel caso di rescissione del contratto gli adempimenti necessari sono stabiliti dal comma 3 e seguenti dell'art. 50 del capitolato d'appalto.

Articolo 17. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro giorni 90 (novanta) dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro giorni 30 (trenta). La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo.
2. Con l'accettazione delle parti della proposta di accordo bonario cessa la materia del contendere.
3. E' facoltà del responsabile unico del procedimento, per le finalità del presente articolo, nominare la commissione prevista dall'art. 240 del Codice dei contratti. In questo caso si applicano i commi da 5 a 13 del predetto art. 240.
4. E' parte integrante del presente articolo quanto ulteriormente stabiliti dall'art. 46 del capitolato d'appalto.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di La Spezia.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, ai sensi dell'art. 118, comma 6, del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro giorni 15 (quindici) non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002, l'aggiudicatario ha presentato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato da di in data codice numero

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e, in particolare, delle misure generali di tutela di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'appaltatore ed il progettista incaricato della redazione del progetto esecutivo dovranno redigere i piani di sicurezza previsti dal D. Lgs 81/2008, secondo la relazione "prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza" predisposta dalla Stazione appaltante che li approverà unitamente al progetto esecutivo.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti riguardanti i suddetti piani di sicurezza ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, ai sensi dell'art. 118, comma 4, del Codice dei contratti.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal predetto art. 118 del Codice dei contratti.
3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti)

giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate; qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

4. Non è ammesso il subappalto di prestazioni o altri adempimenti relativi alla progettazione esecutiva se non nei limiti di cui all'art. 91, comma 3, del Codice dei contratti.
5. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'appaltatore e, suo tramite, il subappaltatore trasmettono alla stazione appaltante il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.
6. Le prescrizioni di cui al comma 3) non si applicano al subappalto di opere scorporabili, superiori al 15% dell'importo totale dei lavori, per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali così come definite dal "Regolamento generale" di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. In tal caso la stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore le prestazioni eseguite in subappalto nei limiti dell'importo del contratto di subappalto e secondo le modalità di cui all'art.118, comma 3, ultimo periodo, del "Codice dei contratti".
7. La medesima procedura prevista al precedente comma 6 può essere applicata anche qualora l'appaltatore, in corso d'opera, richieda, per validi motivi, alla Stazione appaltante di corrispondere direttamente al subappaltatore il corrispettivo delle prestazioni eseguite in subappalto.

Articolo 21. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
2. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
3. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al precedente comma, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo competente per territorio.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 22. Garanzia fideiussoria definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria mediante polizza assicurativa/fideiussione bancaria numero in data rilasciata da per l'importo di Euro pari al 10% dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 23. Garanzie per il progettista

1. Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs 163/2006 e 105 comma 4 DPR 554/99 s.m.i., il progettista incaricato della progettazione esecutiva ha presentato dichiarazione rilasciata in data dalla Compagnia di Assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "Responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea,contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale per "Maggiori costi per varianti" e "nuove spese di progettazione" con specifico riferimento ai lavori progettati. Massimale a garanzia pari ad €500.000,00=
2. La polizza fidejussoria di cui al comma 1, prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al DM 12/03/2004 n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto, dovrà essere presentata a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, con decorrenza dalla data di avvio dei lavori e scadenza alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Articolo 24. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha presentato, a tale scopo, polizza di assicurazione, che sarà mantenuta sino alla data di emissione del certificato di collaudo, numero rilasciata in data da, che prevede la copertura assicurativa delle seguenti somme:
 - a) per danni di esecuzione: €.....= (...../..), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
 - b) per responsabilità civile terzi: €.....= (...../..).
3. La polizza di cui al presente articolo è stata rilasciata alle condizioni e in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
4. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 111, comma 1, del Codice dei contratti, e 105 del DPR 554/99 a copertura dei rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il progettista titolare della progettazione esecutiva ha presentato Polizza n° rilasciata in data da
5. Prima dell'approvazione del progetto esecutivo, il progettista dovrà presentare una polizza di assicurazione, da rilasciarsi alle condizioni e in conformità allo schema-tipo 2.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, con decorrenza dalla data di avvio dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo.
6. La mancata presentazione della polizza di cui al comma 5 esonera la stazione appaltante dal pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva, di cui al precedente art.13, comma 2.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che integrano il contratto.

1. Fanno parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

§il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, salvo il termine previsto per i pagamenti di cui all'art.13;

§il capitolato speciale d'appalto;

§n° 1 grafico progettuale;

§offerta tecnica;

§l'offerta economica;

§prime indicazioni per la stura dei piani di sicurezza;

Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello in cui il certificato di collaudo ha assunto carattere definitivo.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

Il Segretario comunale

L'Appaltatore